

ASSOCIAZIONE PORTAPERTA

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia

Atto registrato al n. 527 serie 3

il 18 MAR 2021

esatti €

L'Assessore
Alessandro



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

PORTAPERTA ONLUS

Il giorno 15 marzo 2021 alle ore 20:30, in seconda convocazione, nei locali della Compagnia della Parrocchia di San Piero Agliana con i presenti (4 soci) e con modalità telematica Teams, regolarmente convocata a norma di statuto, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione PortAperTa onlus con sede in Agliana, piazza Gramsci 2, codice fiscale 90036180470, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica denominazione e statuto sociale per adeguamento al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore";
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza dell'assemblea Don Paolo Tofani, il quale chiama alle funzioni di segretario la Sig.ra Martina Gheri.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in totale n.23 soci e regolarmente rappresentati con delega n.17 soci e così complessivamente n.40 soci.

Pertanto ai sensi del vigente statuto l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che è stato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per modificare denominazione e statuto sociale per adeguarli al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore"; successivamente dà lettura della proposta di modifica.

Dopo breve discussione i soci all'unanimità deliberano di approvare la proposta di modifica denominazione e statuto sociale presentata.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la variazione della denominazione sul codice fiscale dell'associazione e registrazione del presente atto e del nuovo statuto. Non essendovi altro da deliberare l'assemblea si chiude alle ore 21:30.

Il presidente

Don Paolo Tofani

Il segretario

Martina Gheri

Piazza Gramsci, 2 Agliana

tel/fax 0574 718049

associazioneportaperta@gmail.com

associazioneportaperta@pec.it

www.associazioneportaperta.it

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

PORTAPERTA ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **PORTAPERTA ODV**, ove ODV sta per Organizzazione di Volontariato, da ora in avanti denominata "associazione", è costituita ai sensi del Codice Civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Agliana (PT) e durata illimitata.

ART. 2 (Scopo finalità e attività)

L'associazione ha come scopo di portare un aiuto concreto, disinteressato e solidale verso chiunque si trovi in stato di necessità morale, materiale o sociale.
In particolare, intende venire incontro ai giovani che si trovano in situazioni di disagio socio-culturale, ed agli anziani che per qualsiasi ragione abbiano necessità di aiuto sia sul piano morale che materiale; per queste categorie intende promuovere attività di sostegno per contribuire all'elevazione ed al recupero della dignità dell'individuo.
Si prefigge inoltre di collaborare o fare da supporto alle famiglie che si trovano ad avere soggetti giovani ed anziani in situazioni di disagio, per aiutarle a rivedere i rapporti intra-familiari, coinvolgendole nel processo educativo ed in positivi interventi di socializzazione.
Sempre per rispondere efficacemente agli scopi prefissati, l'Associazione con spirito cristiano e profondo senso di solidarietà umana, intende svolgere attività di studio e di ricerca sulle situazioni sociali in genere ed in particolare su quelle giovanili e degli anziani attraverso tutti i mezzi e le metodiche sociali, psicologiche e scientifiche utili ad una maggiore conoscenza dei fenomeni di disagio sociale, morale o psicologico e promuovere il recupero della piena padronanza e dignità umana.
L'associazione non si caratterizza né politicamente né confessionalmente; nei limiti delle possibilità concrete accoglie chiunque, senza discriminazioni di tipo razziale, economico, culturale, politico e confessionale.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettere:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione intende, a titolo esplicativo:

- intervenire ad una corretta informazione sociale anche attraverso la stampa di opuscoli, libri o periodici e/o sistemi informatici;
- promuovere ed organizzare una formazione specifica dei volontari o degli operatori che operano sulle situazioni di disagio;
- organizzare convegni, dibattiti nella società civile o nelle scuole sulle problematiche giovanili e attività volte al recupero scolastico;
- organizzare attività culturali e ricreative, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e alle loro famiglie;
- organizzare attività finalizzate al sostegno, all'accoglienza e all'integrazione delle persone emarginate e svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare attenzione ai migranti, anche attraverso beneficenza e sostegno economico;
- realizzare eventi e pubblicazioni di vario tipo per promuovere la cultura della legalità, pace, della solidarietà, della tolleranza e della tutela dei diritti;
- collaborare con Enti pubblici e privati sul versante della prevenzione e della formazione nel rispetto delle vigenti normative di legge ed in generale a sostegno di progetti in linea con gli scopi e le attività dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno tramite:

- posta elettronica (posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati;
- affissione nella bacheca della Parrocchia di San Piero Agliana 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *Bilancio di esercizio*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.